

13 APRILE 2018

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL TO5 E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale TO5 di Chieri (di seguito per brevità denominata ASL TO5), con sede in Chieri, Piazza S.Pellico, 1 P.I. 06827170017 rappresentata dal Direttore della S.C. Affari Generali e Personale dott.ssa Caterina BURZIO, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda stessa

E

l'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. di Omegna (VB), con sede in Omegna – Via Mazzini 117, C.F. 00634880033 rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale dott. Giovanni CARUSO, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda stessa

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto della convenzione

L'ASL TO5 autorizza il personale medico che abbia optato per la libera professione intramoenia della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Chieri a prestare la propria attività di consulenza specialistica in ostetricia e ginecologia, al di fuori dell'orario di servizio.

ART. 2

Modalità di esecuzione

La consulenza di cui all'articolo 1 verrà prestata fino ad un massimo di 4 accessi mensili di 12 ore ciascuno, che dovranno essere concordati tra i Direttori delle SS.CC. di Ostetricia e Ginecologia interessati in modo tale da non pregiudicare, comunque, la funzionalità della struttura di appartenenza del sanitario.

L'ASL V.C.O. provvederà al controllo delle ore rese con gli stessi sistemi di rilevazione della presenza in servizio adottati per il personale dipendente.

ART. 3

Rimborso e costi

L'A.S.L V.C.O. si impegna a corrispondere all'ASL TO5 il compenso orario di € 60,00 come da circolare regionale n. 1136/U.C./SAN del 4/4/2006 oltre ad euro 30,00 orarie per il tempo di percorrenza stabilito forfettariamente in 3 ore per andata e ritorno e il rimborso delle spese di viaggio calcolato nella misura pari a 1/5 del costo della benzina super per ogni Km. Percorso.

L'A.S.L V.C.O. rimborsa, altresì all'ASLTO5, l'IRAP calcolata sul corrispettivo dovuto al consulente al netto delle trattenute operate dall'Azienda a norma di legge.

8105 AL 1994 31

ART. 4**Modalità di pagamento**

Ai fini della liquidazione dei compensi di cui all'art.3, l'ASLTO5 provvederà ad emettere regolare fattura (esente I.V.A. d.P.R. n. 633/1972), in seguito al ricevimento da parte dell'ASL V.C.O. della certificazione attestante le date e gli orari degli accessi; comunicazione che dovrà pervenire entro i primi 15 gg. del mese successivo a quello in cui sono stati effettuati gli accessi.

ART. 5**Responsabilità civile**

L'A.S.L V.C.O. garantisce, per i consulenti, la copertura assicurativa per responsabilità civile. Per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio la garanzia per il rischio infortuni e malattia professionale rimane in capo all'ASL cedente. La copertura dovrà dunque essere garantita dall'ASL TO 5 o, in difetto, dal professionista a proprio carico. Si richiamano altresì le disposizioni contrattuali in merito al riconoscimento di patrocinio legale ai dipendenti per i fatti connessi ad espletamento di attività di servizio

ART. 6**Trattamento dei dati necessari per l'esecuzione delle prestazioni**

Nello svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, il Dirigente si impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione delle prestazioni presso l'ASL VCO, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. L'ASL TO5 dà atto che il Dirigente è stato nominato Incaricato del trattamento dati per le attività che svolge nella Struttura di appartenenza. L'ASL VCO, nella persona del Titolare o del Responsabile del trattamento dati, provvederà a nominare il Dirigente medesimo Incaricato Temporaneo del trattamento dati con riferimento ai dati trattati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.


ART. 7**Informativa sul trattamento dei dati personali delle parti contraenti**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 le parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed è finalizzato alla stipula della presente convenzione. I dati verranno trattati in forma cartacea e/o informatizzata. Titolari del trattamento sono rispettivamente l'ASL TO5 e l'ASL VCO. Responsabili del trattamento sono per l'ASL TO5 il Direttore della SC Affari Generali e Personale, per l'ASL VCO il Direttore SOC Direzione Presidi Domodossola e Verbania.

Le Parti potranno in ogni momento esercitare, nei confronti dei Titolari del trattamento, i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

Art. 8**Durata**

La convenzione ha validità dal **01/01/2018 – 31/12/2018**, fatta salva la disdetta di ciascuna delle Amministrazioni contraenti, da notificarsi mediante PEC con preavviso di mesi uno.



ALLEGATO A DELIBERAZIONE N. DEL

ART. 9
Foro di competenza

Ogni eventuale controversia insorgente tra le parti, inerente la presente convenzione, verrà risolta avanti al Tribunale del Foro di Torino.

ART. 10
Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131, con onere a carico del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Chieri/Omegna

PER L'ASL V.C.O.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giovanni CARUSO

PER L'ASL TO5
IL DIRETTORE
S.C. AFFARI GENERALI E PERSONALE
dott.ssa Caterina BURZIO